

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FORMICA, MANCINI, ARNONE, BARDI e VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1969

Modificazione dell'articolo 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 8 luglio 1926, n. 1178, ancora in vigore, concernente l'ordinamento della Marina militare, stabilisce all'articolo 41 le norme per il reclutamento degli ufficiali nel Corpo delle capitanerie di porto (ruolo normale).

Tale reclutamento avviene attualmente mediante pubblico concorso al quale possono accedere:

a) i laureati in giurisprudenza o in scienze marittime, economiche e commerciali, politiche e sociali, o in ingegneria, matematica e fisica;

b) gli ufficiali di Stato maggiore di complemento che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello con un dato periodo di imbarco;

c) i patentati capitani di lungo corso della Marina mercantile in possesso di particolari requisiti;

d) i tenenti di vascello in servizio permanente effettivo (ruolo normale).

Tali ufficiali in caso di trasferimento nel Corpo delle capitanerie prendono nel ruolo dei capitani di porto il posto corrispondente

alla anzianità di grado e di servizio come tenenti di vascello.

I soli ufficiali esclusi dal suddetto reclutamento sono quelli di Stato maggiore appartenenti al ruolo speciale istituito con legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli e quadri organici della Marina.

Il trasferimento nel ruolo speciale avviene mediante concorso per titoli ed esami fra gli ufficiali di complemento che abbiano compiuto 3 anni di servizio (inizialmente erano stabiliti 4 anni) ed abbiano riportato negli ultimi 2 anni di servizio una qualifica non al disotto di « nella media ».

Gli ufficiali del ruolo speciale risentono di uno sfavorevole trattamento, risultante dall'esame delle suddette disposizioni, ed avvertono i seguenti disagi morali ed economici:

1) carriera limitata al grado di capitano di vascello o colonnello (inizialmente era previsto il grado massimo di capitano di fregata o tenente colonnello).

In effetti ed in generale il grado raggiungibile è quello di capitano di fregata o tenente colonnello;

2) esclusione per gli ufficiali di stato maggiore dal concorso per il trasferimento nelle capitanerie, concesso invece agli ufficiali di complemento come specificato al paragrafo *b*).

Si sono avuti casi di ufficiali che bocciati al concorso per il ruolo speciale sono poi riusciti ad entrare nel ruolo normale delle Capitanerie e quindi in una migliore posizione di carriera.

Alcuni ufficiali inoltre hanno disertato e disertano volutamente il concorso per il passaggio nel ruolo speciale in previsione di un trasferimento nel ruolo normale delle Capitanerie, dove possono seguire una regolare carriera al pari degli ufficiali di cui ai paragrafi *a*) e *d*) sopra esposti;

3) promozione anticipata, sino al grado di capitano di corvetta, di ufficiali di complemento rispetto ai colleghi ed inferiori del ruolo speciale, compagni di corso in Accademia ed anche con minore anzianità di servizio;

4) recente modifica della legge in merito ai requisiti necessari per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta del ruolo speciale (ai tre anni di imbarco da tenente di vascello inizialmente richiesti, occorre avere ora una permanenza minima nel grado di sei anni);

5) impossibilità secondo le vigenti leggi di utilizzare proficuamente in Marina eventuali diplomi di laurea conseguiti in servizio dopo il passaggio nel ruolo speciale per gli ufficiali di stato maggiore, a meno di sensibili sfavorevoli condizioni (minore grado iniziale nella carriera di altro Corpo).

Per le considerazioni esposte si ritiene necessario un riesame accurato della legislazione in vigore relativa agli ufficiali del ruolo speciale e si propone nel contempo una modifica alla legge di reclutamento degli ufficiali di porto (ruolo normale) nei seguen-

ti termini: ammettere con gli ufficiali di cui al suddetto paragrafo (*d*) al concorso per il passaggio nel ruolo normale delle Capitanerie di porto i tenenti di vascello (ruolo speciale) in possesso di diploma di laurea in scienze economico-marittime o titolo equipollente, conservando nel nuovo Corpo grado e anzianità di servizio raggiunti.

Una tale disposizione di legge comporterebbe i sottoelencati vantaggi per la Marina militare:

inclusione definitiva nei propri organici di ufficiali laureati del ruolo speciale, indotti talvolta a lasciare la Marina per industrie private o altre Amministrazioni statali o civili;

impiego in adeguate mansioni tecniche di ufficiali, preparati in campo marittimo, in possesso inoltre di una buona esperienza nautica acquisita con la navigazione nel ruolo speciale;

incentivo al passaggio nel ruolo speciale per gli ufficiali di complemento, ammessi con il conseguimento di una laurea al ruolo normale di un Corpo tecnico senza perdere grado e anzianità;

miglioramento di carriera con opportuna valorizzazione a favore di ufficiali meritevoli e più preparati in campo marittimo dei tenenti di vascello del ruolo normale (reclutati in base al paragrafo *d*), a similitudine di quanto concesso ai sottufficiali con particolari requisiti (borse di studio e facilitazioni varie per la nomina ad ufficiali del ruolo speciale).

Si tende nella sostanza a migliorare una specifica legge di reclutamento di ufficiali della Marina militare, e a favorire e realizzare in concreto le aspirazioni di studio e di ricerca manifestate dai dipendenti delle Forze armate, laureati in scienze tecniche e marittime.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto sono reclutati, per mezzo di pubblico concorso per esami, fra gli allievi della Accademia navale, fra i tenenti di vascello in servizio permanente ed i tenenti di vascello del ruolo speciale con particolari requisiti.

A. — Il concorso per esami ha luogo:

a) fra i diplomati capitani di lungo corso degli Istituti nautici, che, oltre a non aver superato il 28° anno di età, abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, ed abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina e continuo almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, o fra i patentati capitani di lungo corso, che non abbiano superato il 30° anno di età;

b) fra i laureati degli Istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio, e di Istituti equiparati, e laureati in ingegneria, matematica, fisica, giurisprudenza, scienze politiche e sociali od in altre facoltà riconosciute equipollenti, i quali non abbiano superato il 28° anno di età;

c) fra gli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio, che non abbiano superato il 28° anno di età;

È in facoltà del Ministro di limitare volta per volta il concorso ad una delle tre categorie a), b), c), oppure di estenderlo a due di esse o a tutte. Nel secondo e nel terzo caso si indicheranno nel bando di concorso il numero dei posti riservati a ciascuna categoria.

Le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle tre categorie negli esa-

mi, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato ed attribuendo i posti della categoria *a*) metà ai sottotenenti di vascello di complemento e metà ai patentati di lungo corso di cui alla lettera *a*) stessa.

Qualora il numero complessivo dei vincitori di una o due delle tre categorie risulti inferiore al numero dei posti ad esse assegnati, il Ministero ha la facoltà di completare tale numero con candidati idonei di una o due delle tre categorie, a sua scelta e giudizio insindacabile.

Analogo criterio è adottato nella categoria *a*) fra i sottotenenti di vascello e fra i patentati capitani di lungo corso.

I prescelti sono nominati sottotenenti, se appartenenti alle categorie *a*) e *c*), tenenti se appartenenti alla categoria *b*), e seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la durata complessiva di dodici mesi.

**B.** — Fino alla concorrenza di un quarto dei posti disponibili annualmente possono essere nominati sottotenenti di porto gli allievi dell'ultima classe dell'Accademia navale i quali, pur avendo superato tutti gli esami, per menomate condizioni fisiche o per altri particolari motivi, non siano idonei alla nomina a sottotenenti di vascello.

Essi però devono possedere le volute condizioni fisiche per il Corpo delle capitanerie di porto e superare un esame da stabilirsi con decreto del Ministro.

A questi ufficiali si applicano le disposizioni dell'ultimo comma della precedente lettera **A**, per quanto riguarda il tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto.

**C.** — I tenenti di vascello in servizio permanente effettivo possono essere trasferiti, a domanda, nel Corpo delle capitanerie di porto, previo parere favorevole della competente Commissione di avanzamento, purchè abbiano superato alcune prove di esami scritti ed orali, e non abbiano, all'atto dell'accoglimento della loro domanda, da parte del Ministero, una anzianità di grado superiore ai 4 anni.

D. — I tenenti di vascello del ruolo speciale laureati in scienze economico-marittime o titolo equipollente di cui alla categoria *b*), possono essere trasferiti, a domanda o d'autorità, per particolari motivi, nel Corpo delle capitanerie di porto (ruolo normale), purchè abbiano superato alcune prove di esami scritti ed orali, e non abbiano, all'atto dell'accoglimento della loro domanda o dell'ordine di trasferimento di autorità da parte del Ministero, una anzianità di grado superiore ai 6 anni.

Per gli ufficiali di cui alle lettere C e D, le prove di esami scritti ed orali sono quelle stabilite nel programma per l'ammissione a sottotenente nel Corpo delle capitanerie di porto, ad eccezione delle prove riguardanti la cultura militare, la matematica, la fisica e la geografia.

I trasferimenti hanno luogo in base alla anzianità di grado posseduta nel ruolo di provenienza e nel limite di due per ogni otto posti che si rendono vacanti nel grado di capitano di porto.

I particolari motivi, necessari per il trasferimento d'autorità dei tenenti di vascello di cui alla lettera D, sono stabiliti dal Ministero in base ai meriti acquisiti dai tenenti di vascello del ruolo speciale nel conseguimento del diploma di laurea e risultanti dalla votazione finale riportata, con specifica preferenza ai titoli interessanti le scienze marittime ».